



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2018

Disposizioni concernenti l’esposizione del crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Le ripetute polemiche relative alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, documentate dalla stampa e dai mezzi di comunicazione nazionali, hanno profondamente ferito il significato non solo religioso del crocifisso, ma anche e soprattutto quale «simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa», così come già aveva autorevolmente sostenuto il Consiglio di Stato, nel parere n. 63, espresso in data 27 aprile 1988. La «Costituzione repubblicana», continuava il Consiglio di Stato, «pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto all'esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del crocifisso, per i principi che evoca, fa parte del patrimonio storico».

Con la sentenza n. 556 del 2006 il Consiglio di Stato non solo ha riproposto molte delle deduzioni già presenti nel parere del 1988, ma si è spinto ben oltre, fino ad affermare che l'esposizione obbligatoria del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche non è più considerata semplicemente inidonea a ledere il principio supremo della laicità dello Stato, ma costituisce una raffigurazione evocativa dei valori che quello stesso principio racchiude. I giudici di Palazzo Spada giungono a tale conclusione confermando che il principio di laicità deve traspirare sul piano giuridico secondo formule attente alla tradizione culturale e ai costumi della vita di ciascun popolo.

Il parere del Consiglio di Stato, che ha avuto come oggetto le norme del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, afferma che le

suddette disposizioni, relative all'esposizione del crocifisso nelle scuole, non sono state modificate per effetto della revisione dei Patti lateranensi. Nel nuovo assetto normativo in materia, derivante dall'accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica italiana e la Santa sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, nulla viene stabilito relativamente all'esposizione del crocifisso.

Non si ritiene che l'immagine del crocifisso nelle aule scolastiche, o più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il crocifisso o la croce si trovano ad essere esposti, possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.

Risulterebbe inaccettabile per la storia e per la tradizione dei nostri popoli, se la decantata laicità della Costituzione repubblicana fosse malamente interpretata nel senso di introdurre un obbligo giacobino di rimozione del crocifisso; esso, al contrario, rimane per migliaia di cittadini, famiglie e lavoratori il simbolo della storia condivisa da un intero popolo.

Cancellare i simboli della nostra identità, collante indiscusso di una comunità, significa svuotare di significato i principi su cui si fonda la nostra società.

Rispettare le minoranze non vuole dire rinunciare, delegittimare o cambiare i simboli e i valori che sono parte integrante della nostra storia, della cultura e delle tradizioni del nostro Paese.

Pur prendendo atto dell'odierna aconfessionalità e neutralità religiosa dello Stato, nonché della libertà e della volontarietà dei

comportamenti individuali, i fatti da ultimo registrati evidenziano come si renda necessaria l'emanazione di un provvedimento che

assicuri che non vengano messi in discussione i simboli e i valori fondanti della nostra comunità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi)

1. Il crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.

Art. 2.

(Finalità)

1. Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione, la presente legge disciplina l'esposizione del crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione secondo le modalità recate dagli articoli 3 e 4, al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente richiamo del Paese al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione cristiana.

Art. 3.

(Esposizione del crocifisso)

1. Nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado e delle università e accademie del sistema pubblico integrato d'istruzione, negli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e negli uffici degli enti locali territoriali, nelle aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle

comunità montane, nei seggi elettorali, negli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, nelle stazioni e nelle autostazioni, nei porti e negli aeroporti, nelle sedi diplomatiche e consolari italiane e negli uffici pubblici italiani all'estero, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile l'immagine del crocifisso.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rispettive amministrazioni sono tenute a emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Gli organi costituzionali adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei principi della presente legge nell'ambito della rispettiva autonomia.

4. I consigli regionali adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei principi della presente legge secondo le rispettive disposizioni regolamentari.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Chiunque rimuove in odio ad esso l'emblema della croce o del crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l'ammenda da 500 a 1.000 euro.

2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rifiuti di esporre nel luogo d'ufficio l'emblema della croce o del crocifisso o chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all'obbligo di provvedere alla collocazione dell'emblema della croce o del crocifisso o all'obbligo di vigilare affinché il predetto emblema sia esposto nei luoghi d'ufficio dei suoi sottoposti, ai sensi della presente legge.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00